

DECRETO 17 maggio 2018.

Determinazione degli aggregati provinciali per gli anni 2018-2020 per le Comunità terapeutiche assistite.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il D.P. regionale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto assessoriale 31 gennaio 1997, re-cante: "Approvazione del Progetto regionale: "Tutela della salute mentale" in cui alla lettera L dell'allegato sono individuate le strutture private ad indirizzo riabilitativo psichiatrico (CTA) in cui sarà effettuata l'attività socio-riabilitativa;

Visto il decreto presidenziale 4 novembre 2002 di approvazione delle linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 2009, di recepimento delle "Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale";

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011, di approvazione del "Piano della salute 2011-2013";

Visto il decreto assessoriale 27 aprile 2012, con cui è stato approvato il Piano strategico per la salute mentale;

Visto l'accordo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rep. Atti n.116/C.U. del 17 ottobre 2013, relativo al documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche";

Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012 adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014 e s.m.i. ed il D.A. n. 2135 del 31 ottobre 2017, che ha approvato il "Programma operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema sanitario regionale 2016-2018";

Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giunta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

Considerato che la metodologia della fissazione dei tetti di spesa e quindi l'individuazione di aggregati di risorse del fondo sanitario regionale da dedicare ad ogni singolo comparto si configura nella logica del Piano di rientro come strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale in attuazione del fondamentale principio della programmazione finaliz-

zata a realizzare il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica;

Visto il D.A. n. 1229 del 20 giugno 2013, con il quale è stata regolamentata l'attività socio-riabilitativa da attuarsi nelle strutture residenziali psichiatriche a minore intensità assistenziale ed è stata altresì definita la relativa valorizzazione delle prestazioni pari ad € 143,00, di cui € 57,20 a carico del SSR ed € 85,80 a carico del comune;

Visto il decreto assessoriale n. 1 del 7 gennaio 2014, concernente l'approvazione dei contenuti dei programmi terapeutico-riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche;

Visto il decreto assessoriale n. 239 del 24 febbraio 2014, che ha fissato le rette per le Comunità terapeutiche assistite per i programmi terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo;

Visto il decreto assessoriale n. 320 del 5 marzo 2014, con il quale è stata regolamentata l'attività socio riabilitativa da attuarsi nelle strutture residenziali psichiatriche di cui al capo L del decreto assessoriale 31 gennaio 1997 ed è stata altresì definita la relativa valorizzazione delle prestazioni;

Visto il D.A. n. 1449 del 15 settembre 2014, con il quale è stata definita la retta giornaliera di € 156,00 che le Aziende sanitarie provinciali corrisponderanno alla CTA ex "Villa Stagno" di Palermo;

Visto il decreto assessoriale n. 826 del 18 maggio 2015, con il quale sono stati determinati gli aggregati di spesa per gli anni 2015-2017 delle Comunità terapeutiche assistite;

Vista la nota prot. n. 84885 del 7 novembre 2017 del Servizio 11 "Tutela della fragilità" e del servizio 5 "Economico-finanziario", con la quale, al fine di procedere alla programmazione dei tetti di spesa 2018-2020, è stato richiesto alle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia, tra l'altro, i posti letto di CTA sia pubblici che privati contrattualizzati con il SSR e funzionanti;

Viste le note di risposta delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia, assunte agli atti di questo Assessorato, con le quali le stesse hanno comunicato i posti letto delle CTA ubicate nel proprio territorio;

Vista la successiva mail del 18 gennaio 2018, con la quale questo Assessorato ha inoltrato ulteriore richiesta alle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia di conferma dei dati dei posti letto delle CTA per eventuali integrazioni e/o rettifiche;

Preso atto delle risposte pervenute, stesso mezzo, con le quali le Aziende sanitarie provinciali della Sicilia hanno trasmesso i dati relativi ai posti letto delle CTA private accreditate contrattualizzate e/o da contrattualizzare;

Ritenuto di non dovere modificare le rette in atto vigenti perché compatibili con le risorse finanziarie previste nel "Programma operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema sanitario regionale 2016-2018" approvato con D.A. n. 2135 del 31 ottobre 2017;

Considerato di determinare l'aggregato annuo delle Comunità terapeutiche assistite sulla base dei posti letto, come comunicati dalle Aziende sanitarie provinciali, che quantifica gli aggregati provinciali per gli anni 2018-2020, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, con la seguente ripartizione provinciale di importo non superabile:

AZIENDA	TOTALE AGGREGATO 2018-2020
<i>ASP di Agrigento</i>	5.469.000,00
<i>ASP di Caltanissetta</i>	5.342.000,00
<i>ASP di Catania</i>	34.089.000,00
<i>ASP di Enna</i>	3.418.000,00
<i>ASP di Messina</i>	2.734.000,00
<i>ASP di Palermo</i>	11.462.000,00
<i>ASP di Ragusa</i>	6.289.000,00
<i>ASP di Siracusa</i>	7.014.000,00
<i>ASP di Trapani</i>	6.836.000,00
TOTALE	82.653.000,00

Preso atto che per definire i nuovi tetti di spesa 2018-2020 delle Comunità terapeutiche assistite, si è proceduto ad inserire nuove strutture accreditate ma non contrattualizzate, tenuto conto di quanto previsto dal decreto assessoriale del 31 gennaio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 24 maggio 1997, n. 26) che individua 3 posti letto ogni 10.000 abitanti;

Considerato che l'indice di occupazione a posto letto delle strutture accreditate e contrattualizzate è mediamente del 95%;

Ritenuto che, alla luce dell'aumento della spesa ed in considerazione dell'elevato indice di occupazione dei posti letto, non debba essere riconosciuto il corrispettivo pari al 50% della retta giornaliera prevista per eventuali assenze programmate di soggetti in trattamento nella struttura terapeutico-riabilitativa psichiatrica;

Decreta:

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato:

Art. 1

Per il triennio 2018-2020 l'aggregato regionale complessivo annuo per le Comunità terapeutiche assistite (CTA), comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, che costituisce tetto di spesa massimo per tali prestazioni con la seguente ripartizione provinciale di importo non superabile è così determinato:

AZIENDA	TOTALE AGGREGATO 2018-2020
<i>ASP di Agrigento</i>	5.469.000,00
<i>ASP di Caltanissetta</i>	5.342.000,00
<i>ASP di Catania</i>	34.089.000,00
<i>ASP di Enna</i>	3.418.000,00
<i>ASP di Messina</i>	2.734.000,00
<i>ASP di Palermo</i>	11.462.000,00
<i>ASP di Ragusa</i>	6.289.000,00
<i>ASP di Siracusa</i>	7.014.000,00
<i>ASP di Trapani</i>	6.836.000,00
TOTALE	82.653.000,00

Art. 2

Per eventuali assenze programmate di soggetti in trattamento nella struttura terapeutico-riabilitativa psichiatrica, le Aziende sanitarie provinciali non dovranno riconoscere il corrispettivo pari al 50% della retta giornaliera prevista.

Art. 3

Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota capitaria alle Aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana.

Art. 4

Resta confermato l'obbligo per i direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di trasmettere all'Assessorato della salute i tracciati relativi alle prestazioni ai sensi del D.D.G. n. 1174 del 30 maggio 2008, previa verifica della corrispondenza dei dati a valore del flusso con il fatturato inviato dal singolo erogatore esterno. I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a certificare la completezza e la qualità dei dati contenuti ed all'atto della consegna all'Azienda di competenza dovrà essere rilasciata alla struttura ricevuta con attestazione dell'esito della verifica di cui sopra.

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e, altresì, trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 17 maggio 2018.

RAZZA

(2018.20.1268)012

DECRETO 17 maggio 2018.

Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 maggio 2017 (Atti n. 85/CSR), concernente "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e dei suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" ed in particolare:

- l'art.6, comma 1, lettera a), con il quale attraverso uno o più accordi, viene promossa l'uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando la natura di struttura pubblica dei